

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2003/111/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2003

che modifica l'allegato II della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/34/CEE stabilisce disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante destinate alla produzione di frutta. Si applica ai generi e alle specie elencati nell'allegato II della direttiva.
- (2) È aumentata l'importanza economica di alcuni generi e specie fruttifere attualmente non compresi nell'allegato II della direttiva 92/34/CEE. Di conseguenza è opportuno inserirli nell'elenco di generi e specie di cui all'allegato II della citata direttiva. È opportuno includere i seguenti generi e specie: *Castanea sativa* Mill., *Ficus carica* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e *Vaccinium L.* È inoltre opportuno aggiungere le specie *Citrus*, *Fragaria*, *Pyrus*, *Ribes* e *Rubus* alla *Citrus sinensis* (L.) Osbeck, *C. limon* (L) Burm.f., *C. reticulata* Blanco, *C. paradisi* Macf., *C. aurantifolia* (Christm.) Swing, *Fragaria x ananassa* Duch (fragola), *Pyrus communis* L., al *Ribes (ribes)* e al *Rubus (rovo)*, e sostituire *Cydonia* Mill. con *Cydonia oblonga* Mill.
- (3) A fini di chiarezza è opportuno sostituire l'elenco di cui all'allegato II della direttiva 92/34/CEE con un nuovo elenco comprendente tutti i generi e tutte le specie in ordine alfabetico con la rispettiva denominazione botanica.
- (4) La direttiva 92/34/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 92/34/CEE è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 2004. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra tali norme e quelle della direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).